



Firmato
digitalme
nte da
ANTONINO
TUMBIOLO
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
LUCCA:800
05290467

Repertorio numero: 38.276

Raccolta numero: 10.416

Registrato a Viareggio

il 01/06/2021

al n.3152 serie 1T

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno e questo giorno trentuno del mese di
maggio (31-5-2021).

In Pietrasanta, via Umbria n.5 alle ore diciotto.

Innanzi a me, dottor Antonino Tumbiolo, notaio in Pietrasan-
ta, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, è presente il si-
gnor:

TOZZI MAURIZIO MARCO nato a Pietrasanta il 29 novembre 1971,
domiciliato per la carica presso la sede della infrascritta
associazione, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associa-
zione Culturale denominata "VAP" con sede in Viareggio, fra-
zione Torre del Lago, via Pascoli n.36/b avente Codice Fisca-
le e Partita IVA numero: 02312690460.

Detto comparente, cittadino italiano, della identità persona-
le del quale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo
luogo, giorno ed ora, è stata convocata l'Assemblea dei Soci
della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione per l'a-
degguamento al Codice del Terzo Settore
e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

	Al chè aderendo io Notaio do atto di quanto segue:	
	- ai sensi dell'art.12 dello statuto dell'associazione, assu-	
	me la presidenza dell'assemblea il comparente signor Tozzi	
	Maurizio Marco il quale dichiara:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata	
	ai sensi degli artt.7) e 7 bis) dello Statuto Sociale;	
	- che sono presenti, in proprio e per deleghe che resteranno	
	agli atti dell'associazione n°14 associati su un totale di	
	n°15 associati aventi diritto di voto e precisamente:	
	sè medesimo, che interviene anche per delega dei signori:	
	Bergamini Angelica, Imhoff Igor e Ramaciotti Valentina,	
	Pazzaglia Enrica, che interviene anche per delega dei signo-	
	ri: Amaducci Alessandro, Manca Eleonora e D'Auria Veronica,	
	Baccili Maurizio che interviene anche per delega dei signo-	
	ri: Agostini Martina e Strangis Pasqualino,	
	D'Angelo Florian, Simonetti Fabrizio, e Dell'Innocenti Leo-	
	nardo;	
	- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente in	
	persona di sé medesimo, Il Vicepresidente Enrica Pazzaglia,	
	ed i Consiglieri Fabrizio Simonetti, Dell'Innocenti Leonardo	
	e Baccili Maurizio;	
	- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli in-	
	tervenuti;	
	- che perciò la presente assemblea è validamente costituita,	
	ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra.	

	Il Presidente prende la parola sull'argomento posto all'Ordine del Giorno e illustra all'Assemblea i motivi che rendono	
	necessario, per adeguarlo al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), modificare il testo dello statuto	
	sociale, che contiene anche la variazione della denominazione e della durata, testo già comunicato ai soci e che è stato depositato nei giorni precedenti la presente assemblea	
	nella sede sociale.	
	Invita, pertanto, l'assemblea a deliberare in merito.	
	L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, con il voto unanime dei presenti, espresso per alzata di mano	
	D E L I B E R A	
	- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, che, risulta composto di n° 20 Articoli e che si allega al presente	
	atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante ed	
	inscindibile, omissane la lettura per espressa dispensa del	
	comparente;	
	- di conferire al Presidente i poteri per porre in atto eventuali modifiche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie oggi	
	approvate.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto	
	la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea.	

[illegible]

	ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.10.416	
	STATUTO	
	"Associazione Culturale VAP ETS"	
	ART. 1 (Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato	
	"Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del	
	Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una	
	associazione avente la seguente denominazione:	
	"Associazione Culturale VAP ETS" , da ora in avanti	
	denominata "associazione", con sede legale nel Comune di	
	Viareggio (LU), frazione Torre del lago Puccini, via G.	
	Pascoli n. 36/b e con durata illimitata.	
	La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo	
	nell'ambito del Comune di Viareggio in relazione ad esigenze	
	operative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il	
	trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo nel	
	Comune di Viareggio non comporta modifica statutaria.	
	ART. 2 (Scopo, finalità e attività)	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento di una o più delle seguenti attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo	
	settore, in forma di azione volontaria o di erogazione	
	gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di	

	produzione o scambio di beni o servizi:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale e le	
	attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura (in particolare del cinema e dell'audiovisivo) e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da	
	quelle di interesse generale, secondarie e strumentali	
	rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti	
	con apposito Decreto ministeriale:	
	c) organizzazione e gestione di eventi ricreativo culturali	
	e mostre (anche in forma itinerante);	
	d) gestione di corsi ed attività per portatori di handicap	
	e/o persone con difficoltà psicomotorie;	
	e) somministrazione alimenti e bevande per gli associati.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi in forma organizzata e continuativa attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di	
	natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie	
	attività di interesse generale e nel rispetto dei principi	

	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che	
	condividono le finalità della stessa e che partecipano alle	
	attività dell'associazione con la loro opera, competenze e	
	conoscenze.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare	
	al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi associativi.	
	Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo,	
	nel libro degli associati.	
	Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la	

	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni	
	dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocati, in	
	occasione della loro successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto	
	ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo	
	criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti	
	o a termine.	
	ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	

	documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri	
	associativi.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche	
	indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti	
	dall'Assemblea.	
	ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o	
	esclusione.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del	
	presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e	
	nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca	
	danni materiali o morali di una certa gravità	
	all'associazione può essere escluso dall'associazione	
	mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e	
	dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La	
	deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata	
	adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie	

	controdeduzioni.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in	
	forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il	
	quale dovrà adottare una apposita deliberazione da	
	comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
	dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono	
	trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono	
	rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio	
	della stessa.	
	ART. 6 (Organi)	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- Il Consiglio direttivo;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di controllo (eventuale);	
	ART. 7 (Assemblea)	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha un voto.	

	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un	
	altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.	
	Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in	
	quanto compatibili.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante	
	comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora	
	di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno,	
	spedita (tramite posta elettronica od altra modalità scelta	
	dall'associato con costi a suo carico) almeno 10 giorni	
	prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo	
	risultante dal libro degli associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,	
	se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo	

	settore, e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	con la presenza della metà più uno degli associati presenti,	
	in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli associati presenti, in proprio o per	
	delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle	
	deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno voto.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$	
	degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	

	ART. 8 (Consiglio direttivo)	
	Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e	
	degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,	
	revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo	
	tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza	
	esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo	
	organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale	
	Bilancio sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio; -	
	deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli	
	associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'associazione o ad essa affidati.	
	Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti,	

	compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di	
	4 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le	
	persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti	
	associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo	
	alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a	
	maggioranza dei presenti.	
	Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro	
	nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico	
	nazionale del terzo settore indicando, oltre alle	
	informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del	
	terzo settore, a quali di essi è attribuita la	
	rappresentanza dell'associazione e precisando se	
	disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto	
	Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 9 (Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	

	impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri	
	componenti a maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e	
	cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa	
	dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato del	
	Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per	
	la nomina del nuovo Presidente.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio	
	direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base	
	delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in	
	merito all'attività compiuta.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART.10 (Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice	
	civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	

	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui	
	non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione	
	legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un	
	revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	ART.11 (Revisione legale dei conti)	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile	
	e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,	
	l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o	

	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro.	
	ART. 12 (Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque	
	denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART.13 (Divieto di distribuzione degli utili)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	ART. 14 (Bilancio di esercizio)	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato	
	dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro	
	unico nazionale del terzo settore.	
	ART.15 (Bilancio sociale e informativa sociale)	
	L'associazione, nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o	

	entrate comunque denominate siano superiori a 100.000,00	
	euro anni, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati	
	nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi	
	o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti	
	degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e	
	agli associati.	
	ART.16 (Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio	
	direttivo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (eventuale);	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi.	
	ART.17 (Volontari)	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in	
	favore della comunità e del bene comune, mettendo a	

	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione:	
	sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso i terzi.	
	ART. 18 (Lavoratori)	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3	

Certifico io sottoscritto, dott. Antonino Tumbiolo, notaio
in Pietrasanta, iscritto al Distretto Notarile di Lucca,
mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 luglio
2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority), che la presente copia è composta di
n.20 pagine su n.5 fogli e redatta su supporto informatico,
è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti,
firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7
marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo
formata su supporto informatico pertanto esonera dalla
produzione e dalla esibizione dell'originale formato su
supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
Pietrasanta, lì 7 giugno 2021